

STATUTO

SIMENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: POLISTENA RC VIA M. VALENSISE
14

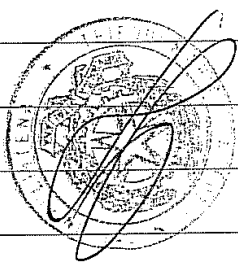
Numero REA: RC - 209270

Codice fiscale: 03092940802

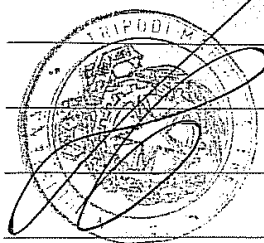
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-07-2021 - Statuto completo	2
--	---

		ARTICOLO I: CONSENSO =====
	E' costituita tra i comparenti signori POLITANO' Giuseppe,	
	VILLI' Francesco, SAMBIASE Anna Rita e GUIDO Giuseppe, la so-	
	cietà cooperativa sociale con la denominazione "SIMENTA SO-	
	CIETA' COOPERATIVA SOCIALE". =====	
		ARTICOLO II: CAPITALE E CONFERIMENTI =====
	La quota di capitale sottoscritta da ciascun socio è pari ad	
	euro cinquecento (500,00), pertanto i versamenti eseguiti am-	
	montano complessivamente ad euro duemila (2.000,00). =====	
	Tali versamenti sono già stati eseguiti mediante versamenti	
	nelle casse sociali. =====	
	Tale capitale è ripartito in quote il cui valore nominale è	
	pari ad euro duecentocinquanta (250,00). =====	
		ARTICOLO III: NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO ALL'AMMINISTRA-
		ZIONE ED ALLA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' =====
	L'organizzazione ed il funzionamento della società sono rego-	
	lati dalle norme seguenti: =====	
		NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE ED ALLA
		===== RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' =====
		===== TITOLO I =====
		===== DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA =====
		===== Art. 1 (Costituzione e denominazione) =====
	E' costituita, ai sensi della Legge n.ro 381/1991, con sede	
	nel comune di Polistena la Società cooperativa sociale deno-	
	minata "SIMENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE". =====	

La Cooperativa potrà istituire succursali, agenzie e rappre-	
sentanze anche altrove purchè in Italia. =====	
===== Art. 2 (Durata) =====	
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà es-	
sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordina-	
ria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti. ----	
===== TITOLO II =====	
===== Art. 3 (Scopo mutualistico) =====	
La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge	
381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire	
l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi	
lo spirito mutualistico e solidaristico attraverso lo svolgi-	
mento dell'attività costituente l'oggetto sociale finalizzata	
con gestioni separate: =====	
a) alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi in-	
cluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a)	
b) c) d) l) e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.	
112; =====	
b) allo svolgimento di attività diverse, agricole, industria-	
li, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento la-	
vorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della leg-	
ge 381/91. =====	
La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il	
principio della mutualità senza fini di speculazione privata	



ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione
in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le
migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i
soci lavoratori. =====

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con
terzi. =====

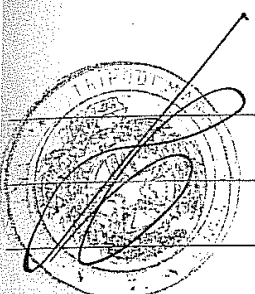
A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modifi-
cazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce suc-
cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo un
ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma,
o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione
vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione,
con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello
scopo sociale. =====

I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno
pertanto ad oggetto: =====

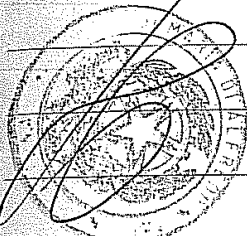
1)-la prestazione di attività lavorative da parte dei "soci
lavoratori", ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori
corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla
base di previsioni del regolamento, che definisce l'organizzazione
del lavoro dei soci; =====

2)-la fruizione, da parte dei "soci utenti", dei servizi sociali
di cui all'art. 1, lett. a), della legge n. 381/1991.
Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi,
facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale

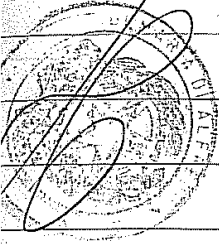
	per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale,	
	familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a	
	condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul	
	mercato. =====	
	La cooperativa svolge, con gestioni separate, la propria at-	
	tività caratteristica: =====	
	1) - ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre	
	1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in	
	modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza so-	
	ciale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche	
	di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presen-	
	te statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto	
	sociale; =====	
	2) - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8	
	novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice	
	civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività	
	- in misura non inferiore al trenta per cento del totale di	
	coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa,	
	esclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative di	
	persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'atti-	
	vità della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibil-	
	mente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della	
	cooperativa stessa; ed avvalendosi ulteriormente di presta-	
	zioni lavorative sia di soci che di terzi. =====	
	Conseguentemente, la cooperativa è considerata, cooperativa a	

	mutualità prevalente. =====	
	Gli amministratori, ed i sindaci, documentano - nella rela-	
	zione sulla gestione e nella relazione dei sindaci - i crite-	
	ri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello	
	scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo	
	conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio	
	della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettera b),	
	della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma	
	2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare	
	evidenziare: =====	
	- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mu-	
	tualistica della cooperativa, e quindi le modalità di orga-	
	nizzazione dell'attività mutualistica della società a benefi-	
	cio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari	
	destinatari dell'attività sociale; =====	
	- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la	
	formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di	
	nuovi soci cooperatori; =====	
	- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e	
	nell'impiego delle relative risorse; =====	
	- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in al-	
	tre società; =====	
	- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci coope-	
	ratori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla	
	società, e della relativa remunerazione. =====	

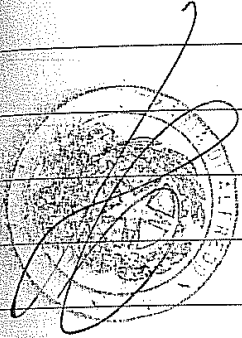
===== Art. 4 (Oggetto sociale) =====		
La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio		
scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri		
soci cooperatori, ha per oggetto: =====		
A)-ai sensi dell'art. 1 comma 1, lettera a) della legge n.ro		
381/1991: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi,		
incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere		
a) b) c) d) l) e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.		
112 e quindi in quanto connesse e/o strumentali ogni attività		
di gestione relativa alle seguenti aree: =====		
Area assistenziale sociale =====		
Case di riposo, case albergo, centri sociali, assistenza do-		
miciliare, interventi di inserimento e reinserimento sociale		
e lavorativo affiancati da attività di orientamento, forma-		
zione e sostegno di detenuti e detenuti in pene alternative,		
tossicodipendenti nonché di coloro che sono interessati da		
forme di disagio sociale, fornitura di pasti a domicilio,		
servizio di pulizie presso il domicilio di persone in diffi-		
coltà nonché presso strutture sociali e socio educative, ser-		
vizi di accompagnamento e trasporto di soggetti svantaggiati		
in genere, segretariato sociale; =====		
Area socio-sanitaria =====		
Comunità di alloggio, case famiglia, centri diurni, centri di		
riabilitazione, residenze sanitarie assistenziali nei con-		
fronti di qualsiasi categoria di persone, residenze sociali		

	assistite, telesoccorso e controllo, assistenza domiciliare	
	integrata, case protette, assistenza ai soggetti in tratta-	
	mento per tossicodipendenza ed ogni altra qualsiasi forma di	
	disagio sociale; =====	
	<u>Area socio educativa</u> =====	
	Servizi socio educativi per prima infanzia (asili nido e mi-	
	cro nidi, centri per l'infanzia, scuole dell'infanzia), ser-	
	vizio integrato di assistenza domiciliare per le famiglie in	
	stato di svantaggio socio economico, attività educativa di a-	
	nimazione per bambini ed adolescenti, servizio educativo in-	
	tegrato della funzione genitoriale, servizio domiciliare di	
	sostegno al minore ed alla famiglia in difficoltà, servizio	
	di pronto intervento emergenza per minori, giovani, anziani,	
	portatori di handicap, immigrati, ragazze madri, progettazio-	
	ne, realizzazione e gestione di servizi preventivi in rela-	
	zione all'attività criminose, servizio socio educativo per a-	
	dolescenti ed adulti con handicap in contesto scolastico,	
	servizio socio assistenziale scolastico, servizio socio edu-	
	cativo per adolescenti ed adulti con handicap, centri per la	
	dispersione scolastica, centri ludico ricreativi per bambini,	
	centri per immigrati e le loro famiglie, giovani ed adulti,	
	centri territoriali per la famiglia, centri per donne in dif-	
	ficoltà socio economica, centri di ascolto, di aggregazione e	
	laboratori tematici, conduzione di gruppi "aiuto aiuto" per	
	giovani ed adolescenti con problematiche legate all'uso di	

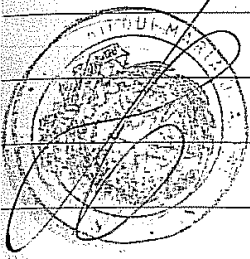
	sostanze stupefacenti e per genitori, centri anti violenza,	
	centri per minori sottoposti all'autorità giudiziaria, atti-	
	vità di animazione legata all'educazione ambientale e ai la-	
	vori artigianali, attività ludico ricreative all'aperto, co-	
	munità alloggio, case famiglia, centri diurni, centri resi-	
	denziali e semiresidenziali, case protette. =====	
	Area formazione e progetti =====	
	Progettazione e realizzazione di: =====	
	-Corsi di informazione/formazione, orientamento professionale	
	per i giovani in cerca di prima occupazione; =====	
	-Corsi di formazione continua e/o aggiornamento rivolte alle	
	aziende per la riqualificazione del personale; =====	
	-Corsi di formazione master, convegni e quant'altro necessa-	
	rio per promuovere opportunità lavorative; =====	
	-Corsi di formazione per animatori, educatori ed operatori	
	che operano nel settore dell'assistenza socio educativo e so-	
	cio sanitario; =====	
	-Convegni; =====	
	-Progettazione e cooprogettazione di iniziative che rientrano	
	nelle linee politiche, sociali ed etiche condivise dall'Unio-	
	ne Europea attraverso i programmi comunitari; =====	
	-Servizio Civile e tirocini; =====	
	B)-ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera b) della legge n.ro	
	381/1991: lo svolgimento di attività diverse finalizzate al-	
	l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, attività	

	relative alle seguenti aree: =====	
	<u>Area tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente</u> =====	
	Realizzazione e gestione di spazi e strutture ricettive, di	
	ristorazione e del tempo libero finalizzati alla tutela, con-	
	servazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico,	
	produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti	
	autoctoni biologici, turismo sociale, (soggiorni climatici	
	per gruppi di ogni tipo, per anziani, disabili e minori in	
	difficoltà nonché di coloro che sono interessati da forme di	
	disagio sociale), laboratori territoriali di raccolta e di	
	diffusione delle informazioni, di incontro tra operatori per	
	la formulazione di progetti educativi, di consulenza e di	
	scambio rivolta a studenti, insegnanti, operatori di associa-	
	zioni, amministratori pubblici e cittadini, centri di espe-	
	rienza in cui si ascolta l'attività didattica formativa e di	
	ricerca, anche quella di esperienze significative in campo	
	ambientale, campagne di informazione/formazione ed educazione	
	all'ambiente per le scuole, percorsi didattici per studenti	
	ed adulti, servizi per la progettazione, realizzazione e ge-	
	stione di aree adibite al verde, parchi e giardini, arenili,	
	boschi, parchi pubblici e parcheggi; pulizia spiagge, tratti	
	costieri e tratti stradali; pulizie civili, industriali e o-	
	spedaliere; pulizie di vetture ferroviarie, locomotive, auto-	
	bus ed ogni altro mezzo di trasporto; sanificazione ambienta-	
	le ivi compresi i servizi di derattizzazione e disinfestazio-	

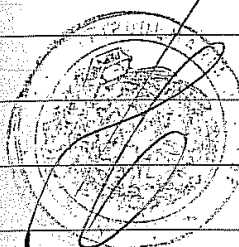
	ne; gestione di discariche pubbliche e private, di impianti	
	di depurazione acque civili ed industriali; installazione e	
	manutenzione di verde e giardinaggio in genere e relative o-	
	pere connesse; interventi di ripristino ambientale, bonifica,	
	rimboschimento e simili di terreni, lame e cave; manutenzioni	
	civili ed industriali di carattere edile, stradale, elettri-	
	co, idraulico, termoidraulico e di falegnameria e carpenteria	
	metallica; impiantistica elettrica, idraulica, termoidraulica	
	e di condizionamento; gestione stabilimenti balneari e ge-	
	stione campeggi, gestione impianti sportivi e ricreativi;	
	salvaguardia del territorio e conservazione ecologica, nonché	
	la ripulitura del territorio, la raccolta, catalogazione,	
	riutilizzo, commercializzazione e smaltimento di rifiuti, ge-	
	stione di autorimesse e parcheggi pubblici, gestione di im-	
	pianti distribuzione carburanti e lubrificanti. =====	
	Area promozione e valorizzazione cultura artistico storico ===	
	Realizzazione e gestione di spazi di libreria/biblioteca e	
	spazi cinema, di spazi e strutture ricettive, di ristorazione	
	e del tempo libero finalizzati alla tutela, conservazione e	
	valorizzazione del patrimonio culturale, architettonico, pro-	
	duzione artigianale e commercializzazione di ricami tradizio-	
	nali e manufatti tessili, recupero e ristrutturazione di edi-	
	fici di interesse storico paesaggistico, realizzazione di la-	
	boratori artigianali (restauro ligneo, falegnameria, cerami-	
	ca, orafo), manifestazioni socio culturali (musicali, teatra-	

	li, cinematografiche), pubblicazioni, ricerca scientifica e
	culturale, laboratori di fotografia, musica, teatro, danza,
	settimane di studio, soggiorni di studio per stranieri, scam-
	bi culturali con paesi della comunità economica ed esteri,
	meeting, convegni, workshop; opere edili e opere di restauro
	di fabbricati, attività di restauro e di recupero di mobili
	compreso il montaggio di mobili di vario genere e l'allesti-
	mento di spazi espositivi, campionatura, produzione e commer-
	cializzazione di oggetti in legno, cuoio, ceramiche, produ-
	zione, commercializzazione di abbigliamento uomo, donna e
	bambino, nonché la gestione di laboratori di maglieria e sar-
	toria, rilegatura libri; =====
	Area tutela dei diritti civili =====
	Attività di educazione alla solidarietà, all'intercultura,
	alla non violenza, all'ambiente, alla promozione del benesse-
	re, educazione alla legalità, attività di iniziative di sup-
	porto agli enti locali diretti al miglioramento della qualità
	della vita, della salute e delle relazioni umane. =====
	Aree diverse =====
	Attività di riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e
	di beni confiscati alla criminalità organizzata anche attra-
	verso forme di turismo etico e responsabile. =====
	Gestione strutture sportive, servizi di protezione civile,
	attività volte alla promozione del benessere e al mantenimen-
	to dell'autosufficienza: gestione soggiorni climatici e non,

	turismo sociale, attività motoria in acqua e a terra. Atti-	
	vità di promozione e rivendicazione dell'impegno delle isti-	
	tuzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di af-	
	fermazione dei loro diritti. Facchinaggio, manovalanza in ge-	
	nera, anche nelle stazioni FF.SS., manipolazione merci, ge-	
	stione e movimentazione magazzini anche con mezzi meccanici.	
	Trasporto merci e persone, trasporti scolastici, valori e do-	
	cumenti, attività portuali e servizi per la nautica e il di-	
	porto. Affissione pubblica, di segnaletica stradale, vertica-	
	le ed orizzontale. Portierato nonché centralino per conto di	
	Enti Pubblici e Privati. Lavanderia, stireria e tintoria ad	
	uso civile, ospedaliero e per Enti Pubblici, morali e priva-	
	ti. Ristorazione collettiva (mense aziendali, scolastiche, o-	
	spedaliere e di ogni altro genere). Gestione di pubblici e-	
	sercizi (ristori, self-service, fast-food, ristoranti bar,	
	pasticceria, alberghi), centri termali, agriturismi, stazioni	
	balneari e montane per Enti Pubblici e/o Privati: centri di	
	gastronomia, caffetteria, centri di preparazione e confezio-	
	namento pasti servizi di catering, servizi generali di cucina	
	e ristorazione per Enti Pubblici e Privati. Produzione e con-	
	fezionamenti di pasti e similari in locali propri e/o altrui.	
	Preparazioni di alimenti vari, precucinati, precotti, mine-	
	stre preparate. Produzione di pasti precotti, precucinati	
	caldi e freddi da asporto. Costruzione di centri per la pro-	
	duzione e/o il confezionamento dei pasti per conto proprio.	

	Commercializzazione all'ingrosso ed al minuto di generi ali-	
	mentari e non, nonché di tutti i prodotti della cooperativa.	
	Coltivazione di funghi. Coltivazione e gestione agricola, a-	
	griturstica e dell'industria agro-alimentare. Allevamento di	
	polli, conigli, ovini, caprini, suini, equini e bovini. =====	
	La cooperativa potrà partecipare a gare di appalto indette da	
	enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche	
	in associazione temporanea di imprese per lo svolgimento del-	
	le attività previste nel presente statuto, potrà richiedere	
	ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato,	
	dalla Regione, dagli enti locali, organismi pubblici o priva-	
	ti interessati allo sviluppo della cooperazione. =====	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari od utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li, potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di	
	stabile investimento e non di collocamento sul mercato. =====	
	La cooperativa può ricevere prestiti da soci finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. =====	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con	
	apposito regolamento approvato dall'assemblea. =====	
	E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il	
	pubblico sotto ogni forma. =====	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile. =====	

	===== TITOLO III =====	
	===== SOCI COOPERATORI =====	
	===== Art.5 Soci cooperatori. =====	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito per legge. =====	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in gra-	
	do di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e in	
	particolare: =====	
	-gli esperti qualificati secondo i settori di attività econo-	
	miche di cui all'oggetto sociale; =====	
	-coloro che effettuano gli speciali conferimenti per la co-	
	stituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o il potenziamento aziendale. =====	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano im-	
	prese identiche od affini, o partecipano a società che, se-	
	condo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovano	
	per l'attività svolta in concorrenza con la Cooperativa. =====	
	Persone svantaggiate. =====	
	Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantag-	
	giate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex de-	
	genti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti	
	in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcoli-	
	sti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà	
	familiare, le persone detenute o internate negli istituti pe-	
	nitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure	



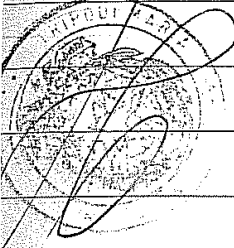
alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative. =====

Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, durante la vita della società, al disotto della percentuale del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società. =====

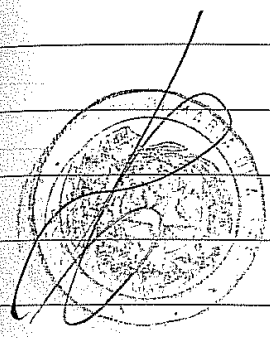
Diritti dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici. =====

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e

	la necessità di rispettare il principio di parità di tratta-	
	mento. =====	
	Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indi-	
	cati, diritto a concludere contratti di lavoro con la coope-	
	rativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto	
	ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti	
	nell'oggetto sociale. =====	
	===== Art.6 Domanda di ammissione. =====	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-	
	l'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita; =====	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condi-	
	zione professionale, delle specifiche competenze possedute; ==	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore nè su-	
	periore ai limiti di legge; =====	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali. =====	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e con l'attività economica svolta. =====	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	

	interessato ed annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul	
	libro dei soci. =====	
	L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-	
	municarla agli interessati. =====	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può entro il termine di de-	
	cadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente con-	
	vocata, in occasione della successiva convocazione. =====	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci. =====	
	===== Art.7 Obblighi del socio. =====	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati: =====	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'Organo amministrativo: =====	
	-del capitale sottoscritto; =====	
	-della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; =====	
	-del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo am-	

	ministrativo; =====	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. =====	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comu-	
	nicaione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Coope-	
	rativa. =====	
	===== Art.8 Perdita della qualità di socio. =====	
	La qualità di socio si perde: =====	
	per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.	
	===== Art.9 Recesso del socio. =====	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio: =====	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; =====	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali. =====	
	La domanda di recesso, deve essere comunicata, con raccoman-	
	data alla società. =====	
	L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro sessanta gior-	
	ni dalla ricezione. =====	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo ammini-	
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio, che en-	
	tro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può	
	proporre opposizione dinanzi il Tribunale. =====	

	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda. =====	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo am-	
	ministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decor-	
	rere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda. =====	
	===== Art.10 Esclusione. =====	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio: =====	
	a) che non sia piu' in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione; =====	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali; =====	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la	
	facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi; =====	

d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti delle somme dovute alla Società a qualsiasi titolo; =====

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo. =====

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

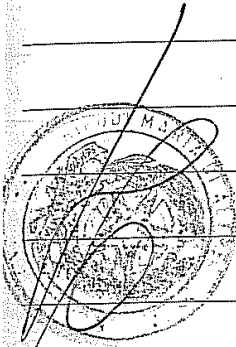
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo. =====

===== Art.11 Delibere di recesso ed esclusione. =====

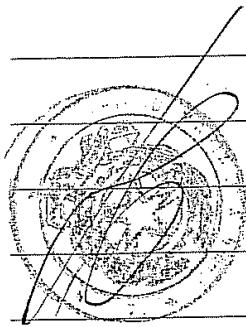
Le delibere assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. =====

===== Art.12 Liquidazione della quota. =====

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art.22, lett c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. =====

		
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società. ==	
	Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni dall'ap-	
	provazione del bilancio stesso. =====	
	===== Art.13 Morte del socio. =====	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente art.12. =====	
	Gli eredi o legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultano gli aventi diritto. =====	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, entro sei mesi dalla	
	data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla Società. =====	
	In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi	
	2 e 3 del codice civile. =====	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla so-	
	cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto pre-	
	via deliberazione dell' Organo amministrativo che ne accerta	
	i requisiti con le modalità e le procedure di cui al prece-	
	dente art.6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai	
	sensi dell'art.12. =====	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	

	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società	
	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art.6. =====	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art.12. =====	
	Art.14 Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, respon-	
	===== sabilità dei soci cessati. =====	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dal-	
	la data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale	
	lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. ===	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale. =====	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.10, lettere b),	
	c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e	
	del pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal re-	
	golamento. =====	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	



dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 del codice civile. =====

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. =====

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. =====

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto. =====

===== TITOLO IV =====

===== SOCI SOVVENTORI =====

===== Art.15 Soci sovventori. =====

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n.ro 59. =====

===== Art.16 Conferimento e quote dei soci sovventori. =====

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di euro cinquanta (euro 50). =====

Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di
euro cinquanta (euro 50). =====

===== Art.17 Alienazione delle quote dei soci sovventori. =====

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci
in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-
tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente
previo gradimento dell'Organo amministrativo. =====

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-
to dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo ammi-
nistrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in man-
canza, il socio potrà vendere a chiunque. =====

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al-
l'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso
deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione. =====

===== Art.18 Deliberazione di emissione. =====

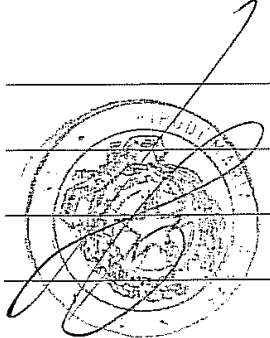
L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-
sere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la
quale devono essere stabiliti: =====

a) l'importo complessivo dell'emissione; =====

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo
amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori
sulle quote emesse; =====

c) il termine minimo di durata del conferimento; =====

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli

	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i	
	soci cooperatori; =====	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso. =====	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare	
	dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nel-	
	la delibera di emissione. =====	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati	
	in assemblea generale. =====	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'inci-	
	denza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, ap-	
	plicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto	
	tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge	
	ed il numero di voti da essi portati. =====	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, quest'ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.	
	=====	

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti

che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'

emissione dei titoli. =====

===== Art.19 Recesso dei soci sovventori =====

Oltre che nei casi previsti dall'art 2437 del codice civile,

ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia

decorso il termine minimo di durata del conferimento stabili-

to dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma

del precedente articolo. =====

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-

nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità

previste per i soci cooperatori. =====

===== TITOLO V =====

===== PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE =====

===== Art.20 Elementi costitutivi. =====

Il patrimonio della Cooperativa è costituito: =====

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato: =====

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori,

rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore nè

superiore ai limiti di legge; =====

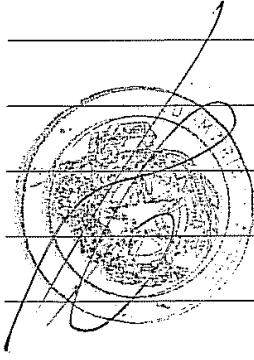
2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, con-

fluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale; =====

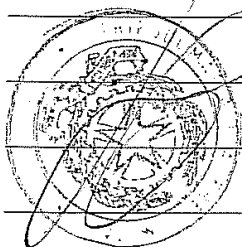
b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di

cui all'art.22 e con il valore delle quote eventualmente non

rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci

	deceduti; =====	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formate con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7; =====	
	d) dalla riserva straordinaria; =====	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge o per statuto. =====	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta-	
	tuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono es-	
	sere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè al-	
	l'atto di scioglimento della Società. =====	
	===== Art.21 Vincoli sulle quote e loro alienazione. =====	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, nè essere cedute con effetto verso la Società sen-	
	za l'autorizzazione dell'Organo amministrativo. =====	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al	
	potenziale acquirente previste dal precedente art.6, contro-	
	firmate per conferma ed accettazione dal potenziale acquiren-	
	te e salva la sua responsabilità patrimoniale per le dichia-	
	razioni mendaci. =====	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta. =====	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	

	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro so-	
	ci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio. =====	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione puo' proporre op-	
	posizione al Tribunale. =====	
	===== Art.22 Bilancio di esercizio. =====	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre	
	di ogni anno. =====	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio. =====	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministra-	
	tivo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa,	
	nella nota integrativa al bilancio. =====	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli: =====	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al trenta per cento; =====	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	



la cooperazione di cui all'art 11 della legge 31 gennaio 1992

n.ro 59, nella misura prevista dalla medesima legge; =====

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992 n.ro 59; =====

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. =====

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori. =====

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente. =====

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente. =====

===== Art.23 Ristorni. =====

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. =====

L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera

sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito

mediante una o più delle seguenti forme: =====

-erogazione diretta; =====

-aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio; ===

-emissione di quote di sovvenzione. =====

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni

caso, essere effettuata considerando la quantità e la qualità

degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed

il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regola-

mento. =====

===== TITOLO VI =====

===== ORGANI SOCIALI =====

===== Art.24 Organi. =====

Sono organi della Società: =====

a) l'Assemblea dei soci; =====

b) il Consiglio di amministrazione; =====

c) il Collegio dei sindaci, se nominato. =====

===== Art.25 Assemblea. =====

La convocazione dell'Assemblea, deve effettuarsi a cura del-

l'Organo amministrativo, mediante avviso che dovrà essere ri-

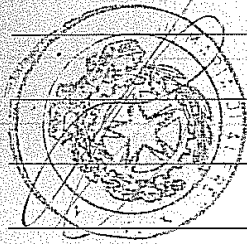
cevuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per

l'adunanza, con lettera raccomandata A.R. ovvero con qualsia-

si altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto

ricevimento entro il suddetto termine, fatto pervenire agli

aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali o in



manca nza al domicilio risultante al Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove, purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. =====

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. =====

===== Art.26 Funzioni dell'Assemblea. =====

L'Assemblea: =====

1) approva il bilancio e destina gli utili; =====

2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art 16, nonchè sui voti spettanti secondo i conferimenti; =====

3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo; =====

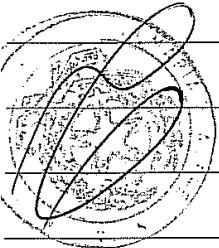
4) procede alla eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale; =====

5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci; =====

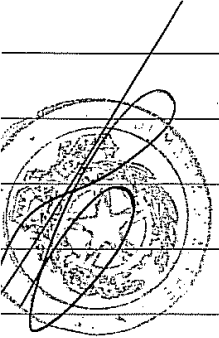
6) approva i regolamenti interni; =====

7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-

	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'at-	
	to costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci; =====	
	8) provvede alle modifiche dell'atto costitutivo; =====	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci; =====	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	
	argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua ap-	
	provazione. =====	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al preceden-	
	te punto 8 deve essere redatto da un notaio. =====	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-	
	dicati dall'art.25. =====	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono	
	alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Ammi-	
	nistratori. =====	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta. =====	
	===== Art.27 Costituzione e quorum deliberativi. =====	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	

	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto. =====	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto. =====	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tut-	
	ti gli oggetti posti all'ordine del giorno. =====	
	===== Art.28 Votazioni. =====	
	Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema del-	
	la alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione. =====	
	===== Art.29 Voto. =====	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. =====	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare del-	
	la sua partecipazione. =====	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art.18, secon-	
	do comma. =====	
	I soci che, per qualsiasi motivo non possono intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappre-	
	sentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria	
	di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministra-	

	tore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art.2372 del	
	codice civile. =====	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due	
	soci. =====	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo grado che collaborano	
	all'impresa. =====	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco. =====	
	===== Art.30 Presidenza dell'Assemblea. =====	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo ammini-	
	strativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza	
	anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stes-	
	sa, col voto della maggioranza dei presenti. =====	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio. =====	
	===== Art.31 Amministrazione. =====	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di consiglieri variabile da tre a cin-	
	que, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne deter-	
	mina di volta in volta il numero. =====	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione	
	è scelta tra i soci cooperatori. =====	

	Gli Amministratori non possono essere nominati per un perio-	
	do superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assem-	
	blea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al-	
	l'ultimo esercizio della carica. =====	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Pre-	
	sidente. =====	
	=== Art.32 Competenze e poteri dell'Organo amministrativo. ===	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'As-	
	semblea dalla legge o dal presente statuto. =====	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381	
	del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, re-	
	cesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega. =====	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministra-	
	tivo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e	
	provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle mate-	
	rie iscritte all'ordine del giorno. =====	
	===== Art.33 Convocazioni e deliberazioni. =====	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	

quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-
stratori. =====

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o
e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adu-
nanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che
gli Amministratori ed i Sindaci effettivi siano informati al-
meno un giorno prima della riunione. =====

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi
intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. =====

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. =

===== Art.34 Integrazione del Consiglio. =====

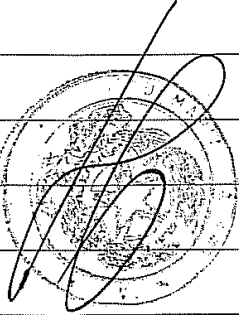
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,
gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approva-
ta dal Collegio Sindacale, se nominato, nei modi previsti
dall'art.2386 del codice civile, purchè la maggioranza resti
costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. =====

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,
la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza
dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere
nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. =====

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di
Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in
carica fino alla sostituzione. =====

===== Art.35 Compensi agli Amministratori. =====

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Ammi-

	nistratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. ==	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Col-	
	legio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto	
	agli Amministratori investiti di particolari cariche. =====	
	===== Art.36 Rappresentanza. =====	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della Cooperativa di fronte i terzi ed in giudizio. =	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se no-	
	minati. =====	
	L'Organo amministrativo può nominare Direttori Generali, In-	
	stitutori e Procuratori speciali. =====	
	In caso di assenza o di impedimenti del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. =====	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo ammini-	
	strativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti	
	o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estra-	
	nei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti a ri-	
	guardo. =====	
	===== Art 37. Collegio Sindacale. =====	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri	
	effettivi, eletti dall'Assemblea. =====	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due sindaci sup-	
	plenti. =====	

	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assem-	
	blea. =====	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. =====	
	Essi sono rieleggibili. =====	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assem-	
	blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata	
	del loro ufficio. =====	
	Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ed è quindi integralmente composto da revisori contabili i-	
	scritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia. =====	
	===== TITOLO VII =====	
	===== SCIoglimento E LIQUIDAZIONE =====	
	===== Art.38 Scioglimento anticipato. =====	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri. =====	
	===== ART. 39 Devoluzione patrimonio finale. =====	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	quente ordine: =====	
	-a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente	
	art.22 lett c); =====	

	dell'articolo 2519 si applicano, in quanto compatibili, le	
	norme della società a responsabilità limitata. =====	
	ARTICOLO IV: NOMINA ALLE CARICHE SOCIALI =====	
	La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministra-	
	zione, al quale spettano tutti i poteri di ordinaria e staor-	
	dinaria amministrazione, nonché di rappresentanza della coo-	
	perativa. =====	
	Vengono nominati primi Amministratori della cooperativa: =====	
	-il socio Signor Politanò Giuseppe; =====	
	-il socio Signor Villi Francesco; =====	
	-il socio Signora Sambiase Anna Rita; =====	
	i quali essendo presenti accettano la carica loro conferita e	
	dichiarano che a loro carico non sussistono cause di ineleg-	
	gibilità o decadenza; gli stessi rimarranno in carica per i	
	primi tre esercizi sociali e precisamente fino alla data del-	
	l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relati-	
	vo all'esercizio sociale. =====	
	Il socio signor Politanò Giuseppe viene nominato Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione. =====	
	ARTICOLO V: INDIRIZZO DELLA SEDE AI FINI DELL'ISCRIZIONE NEL	
	REGISTRO DELLE IMPRESE =====	
	La sede della cooperativa "SIMENTA SOCIETA' COOPERATIVA SO-	
	CIALE" è posta nel Comune di Polistena. =====	
	Ai soli fini dell'iscrizione del presente atto nel Registro	
	delle Imprese i soci dichiarano che l'attuale indirizzo della	